SLC CGIL	SLP CISL	UIL POST	FAILP CISAL	SAILP CONFSAL	UGL COM

Roma, 23 giugno. 05

Poste Italiane S.p.A

Att.ne Dr. Parrotto

Dir.ne Centrale R.U. – R. I.
Viale Europa 175
00144 ROMA

Oggetto: CCNL Art.67 e Art. 32

Da segnalazioni dei territori, ci risulta che l'azienda abbia emanato disposizioni di interpretazione unilaterali delle materie disciplinate negli articoli in oggetto, che non corrispondono ai contenuti degli stessi.

Nel merito dell'art. 67 la disposizione per il pagamento del supplemento forfettario di € 6,20, indica come condizione almeno 8 ore di servizio e non di partenza e rientro del mezzo, come dall'azienda indicato dal marzo del 2005.

Nel merito dell'art. 32 , reperibilità, l'articolato contrattuale dispone che, per il personale chiamato ad effettuare tale prestazione fino a 24 ore, il pagamento dell'indennità di € 15,49 feriale e € 20,66 festivo e non come dall'azienda formalizzato dal giugno 2005 la sommatoria delle ore per ogni reperibilità prestata sino al raggiungimento delle 24.

Oltre a ritenere le disposizioni emanate dall'azienda non coerenti con i contenuti, contrattuali, consideriamo inaccettabili interpretazioni penalizzanti per i lavoratori, fatte a distanza di anni dalla firma del CCNL e senza fornire informazione alle OO.SS. firmatarie.

Pertanto invitiamo l'azienda a ripristinare correttamente l'applicazione delle norme contrattuali con continuità di soluzione.

Le Segreterie Nazionali

SLC CGIL SLP CISL UILPOST UIL FAILP CISAL SAILP CONFSAL UGL COM